

## **Allegato 1**

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA, DI CUI ALL'ART. 17 DEL NUOVO ACN FARMACIE**

In attuazione di quanto previsto all'art. 17 del nuovo ACN farmacie, attraverso un procedimento a istanza di parte che si svolge a cadenza biennale negli anni pari, viene riconosciuto lo stato di farmacia rurale sussidiata e viene determinata l'indennità annualmente spettante, valida per l'anno di presentazione della domanda ed il successivo anno dispari.

#### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Entro il termine perentorio del **31 maggio** di ciascun anno pari la farmacia rurale presenta all'Azienda USL di riferimento domanda di indennità di residenza.

Solo la farmacia che sia di nuova titolarità nell'anno pari (farmacia di nuova apertura o farmacia acquisita a seguito di trasferimento di titolarità), poiché nell'anno di apertura non dispone di dichiarazione IVA, può presentare la domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari con le medesime modalità. In tal caso la domanda è presentata per il riconoscimento dell'indennità di residenza con validità annuale per il solo anno dispari.

Per le farmacie pubbliche il richiedente è il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico.

Per le società titolari di farmacia, il richiedente è il legale rappresentante della società.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e deve essere allegata la copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata).

La domanda deve essere trasmessa dal richiedente mediante posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda USL di riferimento.

In tutti i casi in cui il Quadro VE della dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre alla farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il richiedente dovrà dichiarare il volume d'affari proprio specificamente ed esclusivamente della farmacia rurale per cui presenta domanda e allegare alla domanda stessa la

documentazione necessaria a dimostrare contabilmente tale volume d'affari.

Nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o non complete della copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata) sono dichiarate irricevibili.

#### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Le Aziende USL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande nell'anno pari:

- curano l'istruttoria delle domande pervenute;
- attribuiscono a ciascuna farmacia i punti corrispondenti ai parametri indicatori di disagio di cui all'art. 17, comma 3, del nuovo ACN, applicano le maggiorazioni e le riduzioni del punteggio come previsto dall'art. 17, comma 4, del nuovo ACN, determinano il punteggio complessivo;
- adottano il provvedimento che approva l'elenco delle farmacie alle quali viene riconosciuta l'indennità di residenza, con l'indicazione dell'importo annualmente spettante per il biennio considerato;
- comunicano il mancato accoglimento della domanda alle farmacie interessate.

Le Aziende USL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande nell'anno dispari (solo per le farmacie di nuova titolarità nell'anno pari):

- curano l'istruttoria delle domande pervenute;
- attribuiscono a ciascuna farmacia i punti corrispondenti ai parametri indicatori di disagio di cui all'art. 17, comma 3, del nuovo ACN, applicano le maggiorazioni e le riduzioni del punteggio come previsto dall'art. 17, comma 4, del nuovo ACN, determinano il punteggio complessivo;
- adottano il provvedimento che approva l'elenco delle farmacie alle quali viene riconosciuta l'indennità di residenza, con l'indicazione dell'importo per l'anno di presentazione della domanda;
- comunicano la non ammissibilità della domanda alle farmacie interessate.

Con riferimento al parametro indicatore di disagio A "Fatturato complessivo ai fini I.V.A.":

- qualora il valore dichiarato non sia corrispondente a quello rilevato in sede di controllo, si procede attribuendo il punteggio corrispondente al valore rilevato purché superiore al valore dichiarato;
- ove la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente il volume d'affari della farmacia rurale di cui si richiede l'indennità di residenza sia incompleta o assente, si procede attribuendo il punteggio minimo del parametro.

Per i titolari di farmacia che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda il volume d'affari complessivo da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio per tale parametro è calcolato come proiezione a 365 giorni del volume d'affari registrato nel periodo di apertura effettiva.

Con riferimento al parametro indicatore di disagio B "Abitanti località", la "popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia" di riferimento per l'attribuzione del punteggio è quella indicata nel progetto di conferma/revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni dell'anno di presentazione della domanda di indennità di residenza. Il dato di popolazione indicato nella pianta organica è valido anche per l'istruttoria delle eventuali domande presentate nell'anno dispari dalle farmacie di nuova titolarità nell'anno pari precedente.

Con riferimento al parametro indicatore di disagio C "Distanza farmacia dal capoluogo di provincia", la distanza di riferimento per l'attribuzione del punteggio è calcolata mediante le funzionalità presenti sul sito ACI.

#### **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'indennità di residenza riconosciuta alle farmacie rurali viene erogata come segue:

- la prima annualità entro il mese di dicembre dell'anno pari di presentazione della domanda;
- la seconda annualità entro il mese di dicembre dell'anno successivo.

L'indennità di residenza è erogata a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino al momento dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

Per le farmacie di nuova titolarità nell'anno pari che presentano la domanda entro il 31 maggio dell'anno dispari, l'indennità di residenza è annuale ed è erogata entro il mese di dicembre dell'anno stesso.

## **CONTROLLI**

In qualsiasi momento, precedente o successivo al riconoscimento dell'indennità di residenza, emerge la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui l'indennità sia già stata erogata, l'Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

## **INFORMAZIONI**

Eventuali informazioni possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento.